

Publicato il 22/11/2021

N. 07822/2021REG.PROV.COLL.
N. 06930/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6930 del 2021, proposto dal signor Alfonso Del Pizzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, via degli Avignonesi, n. 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Amalfi, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

- i signori Daniele Milano, Matteo Bottone, Cobalto Enza, Gargano Francesca e Stancati Giorgio, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- i signori Ilaria Cuomo, Francesco De Riso, Antonietta Amatruda, Alfonso Apicella e Massimo Malet, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, n. 1598/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Amalfi, del Ministero dell'interno, dei signori Daniele Milano, Matteo Bottone, Cobalto Enza, Gargano Francesca e Stancati Giorgio, nonché dei signori Ilaria Cuomo, Francesco De Riso, Antonietta Amatruda, Alfonso Apicella e Massimo Malet;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2021, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti l'avvocato Andrea Abbamonte, l'avvocato Marcello Fortunato, per sé e per delega dell'avvocato Francesco Migliarotti, e l'avvocato Andrea Orefice;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Alfonso Del Pizzo, in qualità di candidato sindaco per le elezioni comunali del Comune di Amalfi del settembre 2020 per la lista denominata "Amalfi Rinasce", ha proposto il ricorso di primo grado n. 1264 del 2020 dinanzi al agito innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, chiedendo l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e consiglieri comunali del suddetto comune del 22 settembre 2020, nella parte in cui è stato eletto sindaco il signor Daniele Milano, della lista "Liberi" e, per l'effetto, il rinnovo integrale e/o parziale ovvero la correzione del risultato elettorale, con i provvedimenti conseguenti, ivi

compreso, in caso di correzione, la sua proclamazione alla carica di sindaco e la relativa redistribuzione e proclamazione dei consiglieri tra le liste.

1.1. In particolare, l'interessato ha dedotto la nullità della votazione per erronea computazione delle schede elettorali, atteso che, con riferimento alla sezione n.1, non vi sarebbe corrispondenza tra il totale delle schede autenticate e la somma delle schede votate e delle schede non utilizzate (schede autenticate: n. 1109; schede autenticate non utilizzate: n. 418; schede votate: n. 690), facendo difetto una scheda autenticata ma non utilizzata. Tale censura è stata proposta anche con riferimento alla sezione n. 5, sebbene, mancando in questo caso la verbalizzazione del numero delle schede autenticate residue, non risulterebbe nemmeno possibile accertare la corrispondenza tra le schede autenticate e la somma delle schede votate e di quelle non utilizzate. Analoga contestazione è stata formulata per la sezione n. 6, in tal caso mancando l'indicazione del numero dei votanti e delle schede residue.

Inoltre le operazioni di voto sarebbero illegittime nella parte in cui sono stati conteggiati e attribuiti alcuni voti alla lista n. 2 "Liberi" ritenendo valide le relative schede malgrado contenenti, in corrispondenza del nome del candidato, due lettere "T" riportate a stampatello, ma "unite" a formare chiaramente, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, un simbolo identificativo tipo "pi-greco". Il ricorrente ha altresì lamentato la violazione delle norme sul cd. "voto assistito" di n. 1 elettore nella sezione n. 6, per come descritto a pag. 22 del relativo verbale sezionale. Egli, infine, ha dedotto l'illegittimità delle operazioni elettorali e dei relativi verbali nella parte in cui non sono stati attribuiti alla lista "Amalfi Rinasce" n. 12 voti dichiarati nulli nella sezione n. 5, a fronte di schede recanti il contrassegno sulla lista "Amalfi rinasce", ma contestualmente riportanti espressioni di voto a candidati Consiglieri di altra lista, ovvero riportanti il solo voto al candidato della lista "Amalfi rinasce" senza che fosse barrato il simbolo della relativa lista.

2. Si sono costituiti nel giudizio di primo grado i controinteressati signori Daniele Milano, Matteo Bottone, Cobalto Enza, Gargano Francesca e Stancati Giorgio, nonché i controinteressati signori Ilaria Cuomo, Francesco De Riso, Antonietta Amatruda, Alfonso Apicella e Massimo Malet, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato. Il Ministero dell'interno si è costituito nel giudizio di primo grado. Anche il Comune di Amalfi si è costituito in tale, instando per la reiezione del ricorso per infondatezza.

2.1. Successivamente alla notifica del ricorso, il ricorrente ha gravato con motivi aggiunti il verbale integrativo del 30 settembre 2020, estendendo ad esso le medesime censure sollevate con il ricorso introduttivo; mediante questo verbale l'adunanza dei presidenti di sezione ha deciso di integrare il verbale del 22 settembre 2020, procedendo a compilare i paragrafi 11 e 12 e proclamando eletti 8 consiglieri comunali della lista n. 1 "Liberi" e, quali consiglieri di minoranza, 4 candidati della lista "Amalfi Rinasce".

3. Con ordinanza n. 475 del 24 febbraio 2021, il T.a.r. ha disposto verifica a carico del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, in relazione alle censure di cui ai motivi I, II e V, per accertare, in relazione ai motivi di ricorso sub I e II, con riferimento alle operazioni svolte dalle sezioni elettorali numeri 1, 5 e 6, il numero delle schede autenticate, di quelle votate e di quelle residue, nonché la corrispondenza tra il totale delle schede autenticate e il risultato della sommatoria delle schede votate e di quelle residue nonché per accertare, in relazione al motivo di ricorso sub V, soltanto con riferimento alle operazioni svolte dalla sezione n. 5, se tra le schede dichiarate nulle se ne rinvenivano dodici per come descritte e indicate nel motivo di ricorso sub V.

3.1. All'esito della disposta verifica è emerso in sostanza che:

- in relazione alla sezione n. 1, il numero delle schede autenticate è pari a 1109, le schede scrutinate sono pari a n. 690 e quelle autenticate non utilizzate pari a n. 419 ($690 + 419 = 1109$); *"non vi è corrispondenza tra il*

numero delle schede scrutinate (690) e il numero di votanti (692)”; “non vi è corrispondenza tra il numero delle schede autenticate non utilizzate (419) e la differenza (417) tra il numero delle schede autenticate (1109) e il numero dei votanti (692)”;

- con riferimento alla sezione n. 5, *“sussiste [...] corrispondenza tra il dato dei votanti risultante dalle liste e il dato emergente dai registri”, “vi è corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e il numero dei votanti”* e tra *“il numero delle schede autenticate non utilizzate (217) e la differenza tra il numero delle schede autenticate (895) e il numero dei votanti (678)”;*

- sempre con riguardo alla sezione elettorale n. 5, quanto al quesito se tra le schede dichiarate nulle se ne rinvenivano dodici per come descritte e indicate nel motivo di ricorso *sub V* (e cioè recanti *“il contrassegno sulla lista n. 1 “Amalfi rinasce” con candidato a Sindaco il dott. Del Pizzo ma contestualmente riportanti espressioni di voto a candidati Consiglieri di altra lista”*; ovvero riportanti *“il solo voto al candidato Consigliere Comunale della lista n. 1 “Amalfi rinasce” ma non era barrato il simbolo della relativa lista”*), va fatto riferimento, in proposito, al verbale del 26 marzo 2021, dal quale nulla emerge in tal senso;

- in relazione alla sezione n. 6, *“sussiste [...] corrispondenza tra il dato dei votanti risultante dalle liste [...] e il dato emergente dai registri”; “vi è corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e il numero dei votanti”* e *“parimenti vi è corrispondenza tra il numero delle schede autenticate non utilizzate (26) e la differenza tra il numero delle schede autenticate (204) e il numero dei votanti (178)”*.

4. Con ulteriori motivi aggiunti parte ricorrente, valorizzando gli esiti della verifica, ha ulteriormente censurato gli atti impugnati, rimarcando l'esiguità dello scarto di voti – soltanto due – tra la lista n. 1 *“Amalfi rinasce”* (1706 voti), in cui egli figura quale candidato sindaco, e la lista dei controinteressati (che ha conseguito 1708 voti).

In particolare, l'odierno appellante ha dedotto: con il primo motivo, l'illegittimità delle operazioni elettorali della sezione n. 1, atteso che la Prefettura ha accertato che non vi è corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate (690) e il numero dei votanti (692) e non vi è corrispondenza tra il numero delle schede autenticate non utilizzate (419) e la differenza tra il numero delle schede autenticate (1109) e il numero dei votanti (692), differenza pari a 417; con il secondo motivo, l'illegittimità delle operazioni elettorali della sezione n. 1, nella parte in cui sono stati ammessi a votare elettori non deambulanti; con il terzo motivo, l'illegittima mancata attribuzione di n. 1 voto alla lista "Amalfi Rinasce" relativamente alla sezione n. 5, laddove è stata annullata n. 1 scheda con crocesegno nel riquadro della lista del ricorrente e, nel riquadro relativo alla lista "Liberi", una espressione di voto che la Prefettura – nel verbale delle operazioni peritali del 26 marzo 2021 – ha definito "*non univocamente determinabile e apparentemente simile a Marroni o Marrani*".

5. I controinteressati e il comune di Amalfi hanno sollevato plurime questioni di ammissibilità dei motivi aggiunti, siccome tardivi e comunque incentrati su vizi inediti; in relazione al merito, hanno sostenuto l'infondatezza delle censure formulate.

6. Con l'impugnata sentenza n. 1598 del 1° luglio 2021, il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, ha respinto il ricorso e i primi motivi aggiunti e ha dichiarato inammissibili i secondi motivi aggiunti; il collegio di primo grado ha altresì compensato tra le parti le spese di lite e posto a carico del ricorrente le spese della verifica.

7. Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 26 luglio 2021, il signor Alfonso Del Pizzo ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando nove motivi.

8. I signori Daniele Milano, Matteo Bottone, Cobalto Enza, Gargano Francesca e Stancati Giorgio si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato, e riproponendo l'eccezione di

tardività dei primi motivi aggiunti, non esaminata dal T.a.r., evidentemente in ossequio al criterio della ragione più liquida.

9. I signori Ilaria Cuomo, Francesco De Riso, Antonietta Amatruda, Alfonso Apicella e Massimo Malet si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata, e riproponendo tutte le eccezioni sollevate in primo grado, compresa quella di tardività dei secondi motivi aggiunti.

10. Il Comune di Amalfi si è costituito in giudizio, chiedendo il respingimento del gravame per sua infondatezza e riproponendo l'eccezione di tardività dei secondi motivi aggiunti.

11. Il Ministero dell'interno si è costituito, resistendo al ricorso.

12. In vista dell'udienza di discussione, l'appellante, tutti i controinteressati e il Comune di Amalfi hanno depositato memorie e memorie di replica.

13. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 26 ottobre 2021.

14. In ossequio al criterio della ragione più liquida, il Collegio reputa di non valutare l'eccezione di tardività dei secondi motivi aggiunti, atteso che l'appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

15. Tramite il primo motivo d'impugnazione, Alfonso Del Pizzo ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il T.a.r. ha dichiarato l'inammissibilità della prima contestazione contenuta nei secondi motivi aggiunti, in quanto autonoma rispetto a quelle proposte con il ricorso introduttivo.

Ad avviso dell'appellante, l'illegittimità ivi lamentata avrebbe riguardato profili, che, sebbene emersi nel corso della verifica, sarebbero sovrapponibili a quelli censurati con il ricorso iniziale.

Siffatta doglianza è infondata, poiché, come puntualmente osservato dal T.a.r., nel ricorso introduttivo la censura, asseritamente simile, verteva sul numero delle schede, mentre la prima contestazione dei secondi motivi

aggiunti verteva sul numero di votanti, sicché, atteso che nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti solo se costituiscono svolgimento di censure tempestivamente proposte, il predetto motivo aggiunto – nuovo del tutto autonomo rispetto precedenti censure – è stato reputato correttamente inammissibile.

16. Mediante il secondo motivo d'appello, l'interessato ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata laddove il T.a.r. ha affermato anche in radice l'infondatezza della prima contestazione dei secondi motivi aggiunti, osservando che *«In ogni caso, la mancata corrispondenza tra il numero di schede scrutinate indicato nel verbale di sezione (690) e il numero di elettori presentatisi al seggio (692), accertata dalla verifica, pare plausibilmente riconducibile, secondo quanto ex adverso documentato in giudizio, a un errore di verbalizzazione nel computo conteggio dei votanti imputabile, da un lato, a un caso di omonimia e, dall'altro, a una doppia annotazione della medesima tessera elettorale»*.

Tale motivo è assorbito dalla confermata inammissibilità della prima contestazione dei secondi motivi aggiunti; il T.a.r., infatti, ha svolto *ad abundantiam* la su riportata considerazione, che, ad ogni modo, è condivisibile e logicamente congruente alla luce della documentazione in atti.

17. Il terzo motivo, con cui l'appellante ha sostenuto la complessiva fondatezza della prima censura dei secondi motivi aggiunti, è assorbito dalla confermata inammissibilità di tale doglianza.

18. Attraverso il quarto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il T.a.r. ha dichiarato l'inammissibilità della seconda contestazione contenuta nei secondi motivi aggiunti, in quanto *«non trova alcun aggancio nel ricorso principale. Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, in particolare, essa non può considerarsi una specificazione del quarto motivo del ricorso introduttivo per la decisiva*

ragione che quest'ultimo si riferisce a una diversa sezione elettorale (n. 6)».

Sul punto il signor Alfonso Del Pizzo ha sostenuto che la seconda censura dei secondi motivi aggiunti non sarebbe stata una specificazione del quarto motivo del ricorso introduttivo (con cui era stata contestata l'ammissione al voto assistito di un elettore nella sezione n. 6), bensì sarebbe stato diretto a contestare la legittimità delle operazioni elettorali della sezione n. 1, laddove erano stati ammessi a votare gli elettori non deambulanti.

Questo motivo è infondato, in quanto smentita dagli atti; ed invero, l'odierno appellante aveva espressamente precisato in primo grado che la seconda doglianza dei secondi motivi aggiunti era una specificazione del quarto motivo del ricorso introduttivo e comunque, qualora si opinasse diversamente, il predetto motivo aggiunto sarebbe stato inammissibile per totale novità.

La confermata inammissibilità della seconda censura dei secondi motivi aggiunti assorbe ogni questione circa la sua fondatezza.

19. Con il quinto motivo d'appello, il signor Alfonso Del Pizzo ha contestato la sentenza gravata laddove il T.a.r. ha dichiarato inammissibile la terza censura dei secondi motivi aggiunti, siccome diversa rispetto a quelle proposte con il ricorso introduttivo, mentre l'appellante ha sostenuto che questo motivo aggiunto sarebbe stato contenuto nel quinto motivo del ricorso introduttivo.

Tale motivo è infondato, poiché, come efficacemente e congruamente chiarito dal T.a.r., *«Con il terzo motivo, il ricorrente ha contestato, con riferimento alla sezione 5, la nullità di un voto espresso con croce della lista “Amalfi Rinasce” e preferenza nel riquadro della diversa lista “Liberi”, ovvero di una preferenza non univocamente determinabile. Anche la suddetta contestazione non si rinviene nel ricorso introduttivo. In quella sede, infatti, il ricorrente ha contestato l'annullamento di n. 12 schede che riportavano sempre e comunque il contrassegno sulla lista n. 1 “Amalfi*

rinasce” con candidato a Sindaco il dott. Del Pizzo ma contestualmente riportanti espressioni di voto a candidati Consiglieri di altra lista; ovvero riportavano il solo voto al candidato della lista n. 1 “Amalfi rinasce” ma non era barrato il simbolo della relativa lista”. *Tuttavia, la scheda a cui fa riferimento il ricorrente nei motivi aggiunti è caratterizzata dalla presenza di un crocesegno nel riquadro della lista “Amalfi Rinasce” e, nel riquadro relativo alla lista “Liberi”, da una espressione di voto non univocamente determinabile. L’oggetto della censura è all’evidenza diverso, non rientrando tale ultima scheda nella casistica indicata nel quarto motivo del ricorso introduttivo».* Dagli atti non emerge alcuna rapporto di continenza tra la terza censura dei secondi motivi aggiunti e il quinto motivo del ricorso introduttivo, atteso peraltro che il raffronto tra i motivi deve avvenire sul piano sostanziale e mediante la loro precisa perimetrazione.

La confermata inammissibilità della terza censura dei secondi motivi aggiunti assorbe ogni questione circa la sua fondatezza.

20. Tramite il sesto motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza gravata laddove il T.a.r. ha respinto il primo e il secondo motivo del ricorso introduttivo.

Siffatta doglianza è infondata. In proposito si rileva che la verifica svolta in primo grado ha appurato che, in relazione alle sezioni numeri 1, 5 e 6, il numero delle schede scrutinate sommato alle schede autenticate e non utilizzate corrisponde al numero delle schede autenticate e, con riferimento alle sezioni numeri 5 e 6, che vi è anche corrispondenza tra il numero delle schede autenticate non utilizzate e la differenza tra il numero delle schede autenticate ed il numero dei votanti.

Ne discende che il collegio di primo grado ha respinto le suddette doglianze con una valutazione scevra da vizi normativi, logici e fattuali, alla luce delle risultanze istruttorie.

21. Mediante il settimo motivo d’impugnazione, il signor Alfonso Del Pizzo ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui laddove il

T.a.r. ha respinto il terzo motivo del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, con cui l'interessato aveva sostenuto l'illegittimità delle operazioni di voto in quanto sarebbero state attribuite al candidato signor Matteo Bottone e, dunque, alla lista di appartenenza (la n. 2, "Liberi". con candidato sindaco il signor Daniele Milano) 69 preferenze che avrebbero dovuto essere invece annullate in quanto contenenti un segno di riconoscimento del voto consistente nella circostanza che le due lettere "T" del cognome Bottone sarebbero riportate in stampatello "unite" a formare un simbolo simile al "pi" greco.

Siffatta doglianza è infondata, atteso che, come correttamente specificato dal T.a.r., *«appare configurabile alcun segno di riconoscimento nella scritturazione della preferenza "Bottone" con due lettere "T" riportate a stampatello ma "unite", non emergendo chiaramente l'intento dell'elettore di farsi riconoscere, venendo in rilievo, piuttosto, un segno grafico espressivo di un particolare stile di scrittura (un'unica linea per tratteggiare la doppia «t»)*»

Inoltre è infondato il lamentato difetto d'istruttoria (nonché superflua la richiesta di una verifica), poiché neppure in astratto la fattispecie delineata dall'odierno appellante può reputarsi segno di riconoscimento del voto, trattandosi, invero, di una comune modalità di scrittura della doppia "T" in stampatello.

22. Con l'ottavo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata laddove il T.a.r. ha respinto il quarto motivo del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, con cui l'interessato aveva contestato che nella sezione n. 6 una elettrici sarebbe stata illegittimamente ammessa al cosiddetto voto assistito, sicché il suo voto sarebbe da considerarsi nullo.

Tale censura è infondata. Il T.a.r., infatti, ha sul punto precisato in modo condivisibile che *«la doglianza non appare concludente posto che non è dato sapere il voto della signora non deambulante a chi sia stato*

attribuito», atteso peraltro che gli altri motivi sono tutti respinti e non vi sono altri spostamenti di voti. Non è peraltro condivisibile la tesi dell'appellante per cui il T.a.r. avrebbe dovuto accogliere il motivo sulla base del mero rilievo della mancata verbalizzazione degli adempimenti richiesti dall'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960, atteso che nel caso di specie non si verte in un'ipotesi di voto assistito (dove vi è un soggetto che, pur potendo determinare la propria volontà di voto, non è in grado di esprimerlo materialmente, a causa di una patologia che gli impedisce la sua materiale esecuzione), bensì in un caso in cui l'elettrice non deambulante (dopo essere stata accompagnata con particolari accorgimenti in seggio diverso da quello iniziale e privo di barriere architettoniche) è stata da sola nella cabina elettorale e lì ha espresso in autonomia fisica il proprio voto.

23. Tramite il nono motivo d'impugnazione, il signor Alfonso Del Pizzo ha lamentato l'erroneità della gravata nella parte in cui il T.a.r. ha respinto il quinto motivo del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, con cui l'odierno appellante aveva sostenuto che nella sezione n. 5 sarebbero stati illegittimamente annullati 12 voti che invece avrebbero dovuto essere assegnati alla lista n. 1 "Amalfi Rinasce".

Questo motivo è infondato. Ed invero, come evidenziato dal T.a.r., esso «è smentito dalla verifica, dalla quale è emerso che non sussiste alcuna scheda con le caratteristiche indicate in ricorso, cioè recante il contrassegno sulla lista n. 1 "Amalfi rinasce" ma contestualmente riportante espressioni di voto a candidati Consiglieri di altra lista ovvero riportante il solo voto al candidato Consigliere Comunale della lista n. 1 "Amalfi rinasce" ma senza che sia barrato il simbolo della relativa lista».

Al riguardo si osserva che la tesi dell'appellante per cui dalla verifica sarebbe emersa la fondatezza della suddetta censura è smentita dal verbale di verifica del 26 marzo 2021, a pagina 4, mentre il caso della scheda con l'espressione "Marroni" o "Marrani" non è riconducibile a quanto

chiesto dal T.a.r. nell'ordinanza istruttoria e non rientra nel quadro di ipotesi richiamate nel su riportato passo della sentenza impugnata.

24. In conclusione l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

25. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6930 del 2021, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente sentenza sia trasmessa al Sindaco di Amalfi e al Prefetto di Salerno.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021, con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere, Estensore

Carla Ciuffetti, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Frigida

IL PRESIDENTE
Diego Sabatino

IL SEGRETARIO

